

**Corte di Cassazione, Sezione TRI civile**  
**Sentenza 19 giugno 2015, n. 12769**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DI BLASI Antonino - Presidente  
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere  
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere  
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere  
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6653/2010 proposto da:

COMUNE DI SCIACCA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), proc. in sost. Avvocato (OMISSIS), Avvocato (OMISSIS) del 13/03/2015 rep. n. (OMISSIS) notaio in RIBERA, Dr. (OMISSIS) giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA;

- intimato -

Nonche' da:

(OMISSIS) SPA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

- controricorrente incidentale -

contro

COMUNE DI SCIACCA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 18/2009 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

uditi per il controricorrente gli Avvocati (OMISSIS) con delega e (OMISSIS) che hanno chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) concessionaria per la riscossione del Comune di Sciacca aveva notificato ad (OMISSIS) spa una cartella di pagamento relativa alla Tarsu dovuta per l'anno 2004 chiedendo il pagamento della somma complessiva di euro 92.745,72.

La (OMISSIS) spa impugnava la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale respingeva il ricorso con sentenza riformata su appello della contribuente dalla Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

I giudici di appello ritenevano infatti illegittima la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti ad uso di civile abitazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Sciacca con due motivi, e la (OMISSIS) spa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno depositato memorie.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Sciacca lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 135 del 2001, articolo 7, comma 4 (concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo) e Decreto Legislativo n. 507 del 1993 in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche' il giudice di appello ha riformato la sentenza per non avere il Comune di Sciacca adeguatamente motivato sulla mancata applicazione nel proprio atto deliberativo dei benefici della legislazione a favore delle imprese turistiche, di cui alla Legge n. 135 del 2001, articolo 7, comma 4, mentre, al contrario, non incombeva sul Comune di Sciacca nessun obbligo di modifica delle proprie tariffe TARSU in favore degli alberghi, in virtu' della predetta legislazione.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Sciacca lamenta contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche' il giudice di appello, ritenendo che l'atto deliberativo adottato dal Comune avrebbe dovuto contenere la motivazione relativa alla differenziazione delle tariffe tra attivita' industriali e turistiche, ha annullato totalmente la cartella impugnata invece di applicare la tariffa ridotta prevista per le industrie.

Con unico motivo di ricorso incidentale la (OMISSIS) spa lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 68, comma 2, lettera C), in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche' il giudice di appello ha ritenuto legittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione.

Il ricorso e' fondato e deve essere accolto.

Ritiene il Collegio di esaminare anzitutto il ricorso incidentale in quanto affronta questione preliminare a quella del ricorso principale.

Infatti i giudici di appello hanno affermato e ritenuto con motivazione idonea e condivisibile legittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione. A tal riguardo il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49, comma 8 sancisce che la tariffa e' determinata dagli enti locali e pertanto appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella non domestica e quindi la diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso abitativo e quelli destinati ad esercizi alberghieri risulta essere legittima.

Sul punto si e' espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), e' legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacita' produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il

carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica".

Passando all'esame del ricorso principale, il Comune ricorrente lamenta che la mancata applicazione da parte del Comune di Siacca dei benefici della legislazione a favore delle imprese turistiche di cui alla Legge n. 135 del 2001, articolo 7, comma 4 (legge quadro per il turismo) ha dato luogo all'annullamento della cartella esattoriale da parte dei giudici di secondo grado.

La suddetta disposizione prevede: "Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 17, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

Occorre osservare che alla stregua di quanto sopra il contribuente non può vantare alcun diritto relativamente alle tariffe Tarsu in quanto non incombeva sul Comune di Siacca nessun obbligo di modifica delle proprie tariffe TARSU in favore degli alberghi, in virtù della predetta legislazione trattandosi di incentivo o agevolazione la cui concessione rientra nei poteri discrezionali dell'ente locale e, in ogni caso, la CTR non avrebbe dovuto annullare l'intera cartella esattoriale ma casomai ridurre l'importo dovuto dalla (OMISSIS) spa applicando la tariffa prevista per le imprese turistiche.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l'evolversi della vicenda processuale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.